

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

16 dicembre 2003

B5-0543/2003 }
B5-0544/2003 }
B5-0563/2003 }
B5-0564/2003 } RC1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento da

- Othmar Karas e Klaus-Heiner Lehne, a nome del gruppo PPE-DE
- Enrique Barón Crespo, Willi Rothley e Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE
- Graham R. Watson e Diana Wallis, a nome del gruppo ELDR, Sir Neil McCormick e Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE
- Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL

in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:

- PPE-DE (B5-0543/2003),
- PSE (B5-0563/2003),
- ELDR e Verts/ALE (B5-0544/2003),
- GUE/NGL (B5-0564/2003),

sullo statuto dei deputati

RC\518031IT.doc

PE 339.892}
PE 340.630}
PE 339.893}
PE 340.631} RC1

IT

IT

Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto dei deputati

Il Parlamento europeo,

- viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione e la sua risoluzione del 3 e 4 giugno 2003 sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo,
 - visti l'articolo 190, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 108, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - vista la sua risoluzione del 3 e 4 giugno 2003 sull'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo¹,
 - vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 28 maggio 2003 sulle nuove regole riguardanti il rimborso delle spese dei deputati,
 - visto l'articolo 37, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del suo regolamento,
- A. considerando che, nella sua lettera del 25 giugno 2003, il Consiglio ha segnalato che tra le rispettive posizioni del Consiglio e del Parlamento esistevano notevoli divergenze che gli impedivano di esprimere la propria approvazione,
- B. considerando che, nella sua lettera del 21 novembre 2003, il Consiglio ha sottolineato che occorre pervenire all'adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, quasi venticinque anni dopo le prime elezioni a suffragio universale diretto e sei anni dopo la definizione, tramite il trattato di Amsterdam, della base giuridica richiesta a tale scopo, e ha dichiarato l'intenzione di rafforzare il dialogo al fine di trovare soluzioni di compromesso che siano accettabili per le due istituzioni,
1. invita il Consiglio a comunicargli quanto prima, di preferenza prima della fine della Presidenza italiana e in ogni caso entro il 15 gennaio, se è in grado di accettare il compromesso proposto e di approvare lo statuto dei deputati al Parlamento europeo e se la decisione che quest'ultimo ha approvato il 3 e 4 giugno 2003 è modificata di conseguenza;
 2. ritiene che un compromesso globale sullo statuto dei deputati al Parlamento europeo potrebbe essere costituito dagli elementi seguenti:
 - a) esame distinto e autonomo della parte dello statuto che rientra nel diritto secondario e di quella che rientra nel diritto primario e approvazione delle due parti secondo le disposizioni istituzionali applicabili a ciascuna di esse;
 - b) in merito alla parte che rientra nel diritto primario, gli Stati membri sono invitati a rivedere, per quanto riguarda le disposizioni attinenti ai deputati al Parlamento europeo, il protocollo del 1965 sui privilegi e le immunità, prendendo come modello lo statuto approvato il 3 e 4 giugno 2003;

¹ P5_TA-PROV(2003)0241.

- c) di conseguenza e fatto salvo il parere positivo del Consiglio, vanno soppressi gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 38, paragrafo 2, i considerando 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34 e le parole "*oppure elementi residuali non ancora disciplinati nel diritto primario*" nel considerando 14;
 - d) i deputati maturano il diritto a una pensione di anzianità al compimento del sessantatreesimo anno di età;
 - e) di conseguenza e fatto salvo il parere positivo del Consiglio, all'articolo 20, paragrafo 1, le parole "*sessantesimo anno*" sono sostituite da "*sessantatreesimo anno*";
 - f) la disposizione concernente l'imposta comunitaria alla quale va assoggettata l'indennità dei deputati non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre detta indennità alle disposizioni del diritto fiscale nazionale, purché sia evitata ogni doppia imposizione (compromesso raggiunto durante la Presidenza belga);
 - g) di conseguenza e fatto salvo il parere positivo del Consiglio, dopo il paragrafo 1 dell'articolo 38, andrebbe inserito un nuovo paragrafo 1 bis formulato come segue: "*Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione*";
 - h) le nuove regole in materia di rimborso delle spese dei deputati dovranno entrare in vigore contemporaneamente allo statuto;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.